DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2023, n. 464

Abbattimento Liste di attesa - Approvazione addendum all'Accordo contrattuale 2023 per gli Enti Ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dei Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" e "Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", confermata dai Dirigenti delle Sezioni Strategie e Governo dell'Offerta e Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

VISTI:

- il d.lgs. 502/1992 e s.m.i., che attribuisce art. 2, co. 1, alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali.
- Il d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
- l'art. 8 quater comma 1) del D.L. vo 229/1999 il quale ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- l'art. 8 quinquies comma 2) del D.L. vo 229/1999, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- l'art. 8 comma 5 dei decreti di riordino (D.L.vo 502/92 e D.L.vo 517/93) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che hanno avuto efficacia di Legge fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo 229/1999, hanno previsto che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 di riforma della costituzione che ha eretto a principio costituzionale fondamentale l'interesse pubblico finanziario, introducendo il nuovo primo comma all'art. 97 della Costituzione, che segnatamente prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'U.E., assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, per come, il riformato art. 81 della costituzione e la legge 24 dicembre 2012 n. 243, hanno meglio declinato, in maniera dettagliata. Pertanto, è imposto alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti, operando, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive, tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario";
- l'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e l'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999 secondo cui la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484) che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), con il dovere di uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- la Legge Regionale (L.R.) n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. che conferisce al soggetto accreditato soltanto lo "status" di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula

del contratto. In particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. e ss.mm.ii. stabilisce che le AA.SS. LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati.

CONSIDERATO CHE:

- l'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per gli Enti del SSN Regioni e ASL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- le strutture equiparate, per giurisprudenza consolidata, sono da considerarsi consustanziali agli Enti Pubblici, tanto che il loro apporto al Sistema Sanitario Nazionale, è da considerarsi "complementare", con l'obbligo di garantire la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, richieste dai cittadini, nel limite invalicabile delle risorse individuate negli accordi sottoscritti ed assegnate con il DIEF;
- con riferimento agli erogatori privati di prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero, compresi gli EE.EE. e d IRCCS, in attuazione dell'art. 8 quinquies, co. 2 lett. e) ed e bis) del D.L. vo 502/92 e dell'art. 3 co. 2) della L.R. 12/2010 è vietata la relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi predeterminati annualmente;
- nella prospettiva del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi già avviati e messi
 in atto con il riordino della rete ospedaliera pubblica, le cui riconversioni dei PP.OO. pubblici, hanno
 qualificato dette strutture come elementi utilmente inseriti nella programmazione regionale, ed in
 particolare nel circuito emergenza urgenza. In ogni caso non costituisce vincolo per le Aziende e
 gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
 contrattuali di cui all'articolo 8 quater comma 2 del D. L.vo. n. 229/99 e s.m.i.
- nella seduta del 13/04/2021, a conclusione di una serie di incontri finalizzati a comporre, la definizione dell'accordo contrattuale a valere per il triennio 2019-2021 si concordava di definire il Fondo Unico di remunerazione da assegnarsi all'area "Enti Ecclesiastici", da intendersi quale sommatoria dei tetti assegnati nei precedenti contratti, con esclusione dell'addendum, che aveva esaurito i suoi effetti alla data del 31/12/2019. Al sol fine di mantenere invariati i livelli assistenziali complessivi del settore ed evitare fenomeni di mobilità, si rendeva necessario consentire una circolarità delle risorse all'interno dell'area, che tenesse conto dell'andamento della produzione dell'anno precedente.

Di prendere atto che:

- a) tali determinazioni, assunte in sede di confronto con i rappresentanti degli Enti interessati, venivano recepite con deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 4/8/2021, in cui, tra l'altro, si stabiliva che il trasferimento delle risorse effettuato nell'anno 2021, all'interno del fondo unico di remunerazione per le strutture equiparate, aveva "carattere temporaneo" tanto che con la sottoscrizione del contratto 2022-2024, le stesse potevano essere riassegnate in toto o in parte a favore dell'IRCCS CSS, in relazione al processo di riorganizzazione della struttura ospedaliera, avviato e non ancora completato alla data della sottoscrizione dei contratti per il triennio 2019/ 2021;
- b) il processo di riorganizzazione all'interno dell'IRCCS CSS si era quasi completato, tanto da consentire un pieno recupero della produzione, che risultava essere tendenzialmente in linea con quella relativa all'anno 2019- ante pandemia;
- c) con riferimento al Piano di Recupero liste di attesa di cui all'art. 1 commi 276, e 279 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il comma 277, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, prevede il coinvolgimento anche delle strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo, come indicato nella tabella A dell'allegato 4) di cui alla succitata legge;
- d) con la deliberazione di Giunta regionale n. 1088 del 28/07/2022 veniva approvato il provvedimento recante: "Piano recupero Liste d'attesa. Legge 13 ottobre 2020, n. 126 conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Aggiornato ai sensi della Legge 23 luglio 2021, n. 106. Art. 1, comma

- 276, 278 e 279 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. 2022";
- e) in conformità al comma n. 278 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e limitatamente all'anno 2022, è stata prevista una quota di finanziamento aggiuntiva a favore della regione Puglia, da attribuirsi a favore delle strutture pubbliche, degli EE.EE. e delle strutture private accreditate. Tale assegnazione, seppur attribuita alle strutture pubbliche e private; era finalizzata a garantire l'abbattimento delle liste d'attesa. A tale riguardo in considerazione che il settore pubblico sta gradualmente riprendendo la produzione corrente ed ordinaria, in quanto coinvolto anche nella gestione della pandemia, il finanziamento così assegnato e come rappresentato negli incontri con le OO.RR. datoriali ed al Ministero giusta nota AOO_005PROT/24/02/2022/0001637, è stato ripartito pro quota soltanto a favore dei rispettivi comparti (EE.EE. e Case di Cura Private), in ragione dell'incidenza dei rispettivi fondi unici di remunerazione che per:
 - 1) gli EE.EE. ammonta a € 419.800.00,00 (€ 357.790.000,00 + € 62.010.000,00);
 - 2) le Case di Cura accreditate ammontano a € 269.669.350,00.

Di conseguenza la quota parte delle risorse "abbattimento liste d'attesa" incide sui due fondi unici di remunerazione:

- 3) quanto a € 20.031.178,93 per gli EE.EE,
- 4) quanto a € 12.867.544,00 per le Case di Cura accreditate.
- f) le tipologie di prestazioni da erogarsi erano quelle richiamate negli allegati 1-2-3 e 4, parte integrante degli accordi contrattuali, che con il provvedimento DGR n. 1138/2022 si ratificano, a cui l'erogatore doveva attenersi nel rispetto del piano di recupero concordato ed approvato dal Ministero giusta nota prot. AOO_005PROT/24/02/2022/0001637 e prot. n. 0008873 del 24-04-2022 DGPROGS-MDS-P PUGLIA –160–29/06/2022-0000038-A, che riguarda essenzialmente tre sezioni:
 - 1. Ricoveri ospedalieri;
 - 2. Screening oncologici;
 - 3. Prestazioni di specialistica ambulatoriale.
- g) l'erogatore aveva l'obbligo di predisporre dettagliato elenco dei volumi di prestazioni erogati nel corso dell'anno 2021, con riferimento alle stesse tipologie di prestazioni, oggetto del piano abbattimento liste d'attesa. Tanto al fine di valutare ex post la destinazione vincolata delle risorse assegnate per le finalità concordate. A tal proposito, gli Enti Ecclesiastici dovevano rendicontare entro il 10 ottobre 2022 ed il 10 gennaio 2023 la produzione relativa all'abbattimento liste d'attesa, con riferimento rispettivamente al periodo agosto- settembre 2022 e ottobre dicembre 2022.
- h) le disposizioni riportate nella deliberazione n. 1138/2022 non comportavano maggiori oneri per il bilancio regionale considerato che le somme rientrano nei tetti di spesa di cui alla quota del Fondo Sanitario Regionale, per gli Enti Ecclesiastici Miulli e Panico per un totale di euro 20.031.178,93, e negli specifici finanziamenti vincolati per l'abbattimento liste di attesa di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1088 del 28/07/2022.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022 si provvedeva, tra l'altro, a:

- a) determinare il fondo unico di remunerazione regionale per il triennio 2019-2021, nel rispetto dei vincoli di bilancio, distinto per singole macro aggregati, per l'area "Enti Ecclesiastici", fermo restando la facoltà demandata ai DD.GG. delle AA.SS.LL. di stabilire, sulla base del proprio fabbisogno, volumi e tipologie di prestazioni da acquistare;
- b) prendere atto che in data 19/7/2022 la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE e l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera S. Pio da Pietrelcina, procedevano a sottoscrivere i contratti a valere per il triennio 2022 2024 -, in cui i relativi sub tetti sono da considerarsi distinti, non trasferibili e non compensabili

- tra loro, che venivano ratificati da parte della Giunta regionale;
- c) confermare tutto il contenuto del contratto tipo ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);

Di prendere atto che da rendicontazione riveniente dal "Piano recupero Liste d'attesa. – Legge 13 ottobre 2020, n. 126 conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Aggiornato ai sensi della Legge 23 luglio 2021, n. 106. Art. 1, comma 276, 278 e 279 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. 2022"; recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 1088 del 28/07/2022 residuano risorse non utilizzate nella misura di € 9.600.000,00;

Accertato che:

- a) l'art. 4 comma 9 -octies della L. n. 14 del 24.02.2023, dispone "Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023";
- b) la quota assegnata del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2022 equivale a 7.807.101.356,00 e che, pertanto, la quota utilizzabile da destinare per l'abbattimento delle liste d'attesa, di cui alla lettera a), è quantificata in € 23.400.000,00.

Preso atto che con verbale del 16/2/2023 e del 23/2/2023, in attuazione della programmazione a valere limitatamente al biennio 2023-2024, è stato pattuito di rivedere le assegnazioni ricomprese nei succitati accordi già sottoscritti per il triennio 2022 -2024 e recepiti con DGR n. 1138 del 2.8.2022, prevedendo un "Addendum" all'Accordo Contrattuale riferito agli anni 2022- 2023- 2024 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Abbattimenti liste d'attesa -art. 4 comma 9 -octies della L. n. 14 del 24.02.2023 – Tabella A							
ENTI ECCLESIASTICI	Differenza rispetto alle vigenti funzioni a valere dal 2023	Assegnazione percentuale finanziamento liste d'attesa	ulteriori prestazioni	TOTALE Budget incrementale			
Ospedale Francesco Miulli – Acquaviva delle Fonti	-2.047.250,00	5.417.563,22	10.000.000,00	13.370.313,22			
Pia Fondazione di Culto e di Religione G. Panico – Tricase	4.232.200,00	3.640.852,83	500.000,00	8.373.052,83			
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – S. Giov. Rotondo	-2.184.950,00	9.441.583,95	4.000.000,00	11.256.633,95			
Totale A	0,00	18.500.000,00	14.500.000,00	33.000.000,00			

Si precisa, infine, che le risorse riferite al comparto Enti Ecclesiastici, pur rappresentando il limite complessivo invalicabile, a fine esercizio, potranno essere ridistribuite tra le strutture ricomprese nel predetto comparto, qualora il tetto assegnato a ciascuna struttura non sia stato interamente raggiunto.

Infine, anche in considerazione di quella che è la capacità produttiva delle singole strutture, le ulteriori risorse resesi disponibili saranno attribuite in ragione della attrattività e della specificità delle discipline correlate ai DRG oggetto di abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "indifferibili e urgenti".

Nello specifico, viene allegato un pannello di prestazioni a cui gli erogatori dovranno attenersi per avere titolo al riconoscimento del finanziamento liste d'attesa, che presuppone il superamento del valore soglia raggiunto nell'anno 2021.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 de 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:
☐ diretto
☐ indiretto
× neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

Gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 33.000.000,00, trovano copertura come segue:

- euro 9.600.000,00 a valere sui residui originatisi nell'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa del bilancio regionale U1301096 "Trasferimento agli enti del SSR risorse piano per il recupero delle liste d'attesa. Risorse di cui all'art. 1, commi 276 e 279 della legge 30 dicembre 2021, n. 234", giusto impegno nr. 3022059109 assunto con d.d. 168/2022/777
- euro 23.400.000,00 a valere sugli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2023 del capitolo di spesa del bilancio regionale U1301071 "Potenziamento dei lea territoriali e ospedalieri".

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

- 1) di approvare l'allegato A Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. n. 1138 del 2 agosto 2022, l'Addendum contrattuale riferito agli anni 2023/2024 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo

della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) di stabilire, che limitatamente all'anno 2023, ai sensi all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite risorse aggiuntive per € 33.000.000,00 per ulteriori prestazioni finalizzate all' abbattimento liste d'attesa., ripartite come da Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 33.000.000,00, trovano copertura secondo quanto riportato nella sezione relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
- 5) di prendere atto che in data 4/04/2023 la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE, l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli e la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera S. Pio da Pietrelcina, hanno sottoscritto gli addendum ai contratti a valere per il biennio 2023 2024, per quest'ultima annualità limitatamente alle prestazioni non tariffate (PNT), con la precisazione che i relativi sub tetti, comprensivo della quota aggiuntiva per l'abbattimento liste d'attesa, sono da considerarsi distinti, non trasferibili e non compensabili tra loro, fermo restando la ratifica da parte della giunta regionale;
- 6) di ratificare gli Addendum agli accordi contrattuali riferiti agli anni, 2023 e 2024 sottoscritti in data 04/04/2023 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, ed afferenti:
 - a. l'IRCCS privato "Fond. Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio" San G. Rotondo FG;
 - b. l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli Acquaviva delle Fonti BA;
 - c. la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE Tricase LE-;
- 7) di confermare quant'altro previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022, con particolare riferimento al contenuto del contratto tipo ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);
- 8) di autorizzare la Sezione AFCss al pagamento delle anticipazioni mensili agli EE ed IRCCS privati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nella misura dei contratti e degli addendum sottoscritti (ad esclusione della quota aggiuntiva per l'abbattimento liste di attesa, per la quale è previsto il rimborso a rendicontazione);
- 9) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, agli erogatori interessati per il tramite delle Direzioni generali delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.".

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera"

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti"

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 21/2022 e ss.mm.ii.,

NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'ASSESSORE

Rocco PALESE

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti dei Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" e "Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato A Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. n. 1138 del 2 agosto 2022, l'Addendum contrattuale riferito agli anni 2023/2024 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di stabilire, che limitatamente all'anno 2023, ai sensi all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite risorse aggiuntive per € 33.000.000,00 per ulteriori prestazioni finalizzate all' abbattimento liste d'attesa., ripartite come da Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 33.000.000,00, trovano copertura secondo quanto riportato nella sezione relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
- 5) di prendere atto che in data 4/04/2023 la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE, l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli e la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera S. Pio da Pietrelcina, hanno sottoscritto gli addendum ai contratti a valere per il biennio 2023 2024,

per quest'ultima annualità limitatamente alle prestazioni non tariffate (PNT), con la precisazione che i relativi sub tetti, comprensivo della quota aggiuntiva per l'abbattimento liste d'attesa, sono da considerarsi distinti, non trasferibili e non compensabili tra loro, fermo restando la ratifica da parte della giunta regionale;

- 6) di ratificare gli Addendum agli accordi contrattuali riferiti agli anni, 2023 e 2024 sottoscritti in data 04/04/2023 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, ed afferenti:
 - a. l'IRCCS privato "Fond. Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio" San G. Rotondo FG;
 - b. l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli Acquaviva delle Fonti BA;
 - la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE Tricase LE-;
- 7) di confermare quant'altro previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022, con particolare riferimento al contenuto del contratto tipo ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di l° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);
- 8) di autorizzare la Sezione AFCss al pagamento delle anticipazioni mensili agli EE ed IRCCS privati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nella misura dei contratti e degli addendum sottoscritti (ad esclusione della quota aggiuntiva per l'abbattimento liste di attesa, per la quale è previsto il rimborso a rendicontazione);
- 9) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, agli erogatori interessati per il tramite delle Direzioni generali delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

L'art. 4 comma 9-octies della L. n. 14 del 24.02.2023, dispone "Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023";

La quota assegnata del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2022 equivale a 7.807.101.356,00 e che, pertanto, la quota utilizzabile da destinare per l'abbattimento delle liste d'attesa, di cui alla lettera a), è quantificata in € 23.400.000,00.

La restante quota, pari ad euro 9.600.000,00, trova copertura a valere sui residui originatisi nell'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa del bilancio regionale U1301096 "Trasferimento agli enti del SSR risorse piano per il recupero delle liste d'attesa. Risorse di cui all'art. 1, commi 276 e 279 della legge 30 dicembre 2021, n. 234", giusto impegno nr. 3022059109 assunto con d.d. 168/2022/777.

Con il presente provvedimento viene approvato, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022, l'Addendum contrattuale riferito agli anni 2023/2024 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Abbattimenti liste d'attesa -art. 4 comma 9 -octies della L. n. 14 del 24.02.2023 – Tabella A					
	TOTALE				
ENTI ECCLESIASTICI	Budget incrementale				
Ospedale Francesco Miulli – Acquaviva delle Fonti	13.370.313,22				
Pia Fondazione di Culto e di Religione G. Panico – Tricase	8.373.052,83				
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – S. Giov. Rotondo	11.256.633,95				
Totale A	33.000.000,00				


LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE SI $_{\rm x}$ NO $_{\rm x}$

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE Mauro Nicastro 06.04.2023 11:40:39 GMT+00:00

PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019) IL RESPONSABILE DELLA GSA







REGIONE PUGLIA

Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni 2022/2023/2024

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684

 \mathbf{E}

Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - con sede Legale in Tricase - via San PIO X, rappresentata legalmente da Suor Margherita Bramato - Direttore Generale - di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Premesso che:

- in data 19/7/2022, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 2024 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

Preso atto che:

L'art. 4 - Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

"Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente



individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti conguagli trimestrali.

Considerato che i fondi attribuiti per ogni singola annualità per il triennio 2022- 2024 sono stati assegnati con destinazione vincolata, secondo la declaratoria di seguito riportata:

- a) quanto ad € 76.600.000,00 per garantire le prestazioni di ricovero ordinario, DH, Day service nei confronti dei pazienti residenti nella Regione Puglia, gli stranieri (STP):
- b) quanto a € 1.657.765,00 per i residenti in altre Regioni, con le tariffe vigenti nella regione Puglia;
- quanto a € 9.410.000,00*** annui per le funzioni assistenziali individuate dall'art. 20 della L.R. n. 28/2000, e che per facilità di seguito si riportano:
 - 1. Emergenza urgenza (Rianimazione, terapia intensiva, pronto soccorso);
 - Trapianti (di organo, midollo osseo e di tessuto);
 - 3. Malattie rare.

Ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, per le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e gli E.E. si conveniva che la remunerazione delle funzioni non tariffate (FnT) doveva essere contenuta nel 30% del limite complessivo di remunerazione assegnato.

*** Dal 1°gennaio 2016 l'importo richiamato costituisce - la quota parte - che concorre a determinare il fondo unico di remunerazione delle "funzioni non tariffate" nella misura di quanto già stabilito dal DIEF approvato con DGR n. 867 del 27/4/2015, incrementato anche di quanto necessario a garantire la copertura degli oneri di funzione da riconoscersi alle strutture private accreditate. Tale fondo unico di remunerazione è distinto in altri due sub fondi, ripartito tra strutture pubbliche e gli Enti classificati ex art. 41 e 43 della L.833/78, e strutture private accreditate. Nella fase di prima applicazione, i due sub- fondi rappresentano la sommatoria dei tetti di spesa assegnati per le stesse funzioni per l'anno 2015. I relativi oneri, per la funzione di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive) – non potrà superare la misura massima del 80% del sub fondo unico di remunerazione per la parte relativa agli Enti classificati ex art. 41 e 43 ed alle strutture private accreditate. Tale percentuale sulla base di valutazioni della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, potrà essere oggetto di rideterminazione. Resta inteso che la quota percentuale residua a copertura delle altre Prestazioni non tariffate (PnT), storicamente riconosciute dall'art. 20 della L. 28/2000, e non ancora regolamentate, troveranno copertura nella restante quota massima residua del 20% del Fondo unico di remunerazione.

Il sub-fondo, così determinato, costituisce quota parte del limite invalicabile di spesa per il riconoscimento da parte della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di tutte le prestazioni non tariffate riportate nell'art. 20 della L.28/2000, con la precisazione che per quanto riguarda le attività di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive), le stesse saranno riconosciute nel rispetto dei criteri previsti dalla DGR n. 982 del 6/7/2016.

Resta confermata la previsione di cui al punto 15 della DGR n. 1159 del 28/06/2018, che prevede la possibilità di "rimodulare le percentuali per ciascun ente tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed attività erogate, fermo restando il limite insuperabile del tetti di spesa" previsto per ogni singolo erogatore.

quanto a € 8.800.000,00 per rendicontazione farmaci. Nei costi annui massimi sono compresi i corrispettivi a rendicontazione del valore della somministrazione diretta di farmaci, la cui eventuale maggiore erogazione sarà riconosciuta all'Erogatore in fase di conguaglio.

Accertato che con verbale del 16/2/2023 e del 23/2/2023, in attuazione della programmazione a valere per il biennio 2023-2024, è stato pattuito di rivedere le assegnazioni ricomprese nel succitato contratto, attribuendo alla Pia Fondazione di Culto





- e di Religione card. G. Panico EE.EE le risorse finanziarie a valere per gli anni 2023 e 2024, con le modalità di seguito riportate:
 - 1. limitatamente agli anni 2023 e 2024, l'attribuzione delle risorse assegnate per le prestazioni non tariffate (PnT) di cui alla precedente lett. c) che devono intendersi pari ad € 13.642.200,00;
 - 2. limitatamente all'anno 2023, in conformità all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita" risorse aggiuntive pari ad € 3.640.852,83 Nello specifico, viene allegato un panel di prestazioni a cui gli erogatori dovranno attenersi per avere titolo al riconoscimento del finanziamento liste d'attesa, che presuppone il superamento del valore soglia raggiunto nell'anno 2021.
 - 3. limitatamente all'anno 2023, in conformità all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite risorse aggiuntive per € 500.000,00 per ulteriori prestazioni finalizzate all' abbattimento liste d'attesa.

SI STIPULA

ART, 1

Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, con validità per gli anni 2023, 2024 è destinato a regolamentare la fornitura da parte dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita".

Art. 3

Norme di Rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.


Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. sì approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 3

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono





REGIONE PUGLIA

Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni 2022/2023/2024

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684

 \mathbf{E}

Ente Ecclesiastico -Ospedale Francesco Miulli - con sede Legale della Società in Acquaviva delle Fonti - Strada Provinciale 127 Acquaviva - Santeramo Km. 4.100, iscritto al n. 427 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari cod. fiscale/ P.IVA 00574290722, al n. 00574290722, del Registro delle Imprese di Bari ed al n. BA-5660072 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, rappresentato legalmente dal Delegato: Mons. Domenico Laddaga , giusta delega n. 2 del 5/1/2014 del Governatore Arcivescovo Giovanni Ricchiuti di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Premesso che:

- in data 19/7/2022, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 2024 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

Preso atto che:

L'art. 4 - Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

"Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti conquagli trimestrali.

Considerato che i fondi attribuiti per ogni singola annualità per il triennio 2022- 2024 sono stati assegnati con destinazione vincolata, secondo la declaratoria di seguito riportata:

- a) quanto ad € 108.510.000,00 per garantire le prestazioni di ricovero ordinario, DH, Day service nei confronti dei pazienti residenti nella Regione Puglia, gli stranieri
- b) quanto a € 7.937.000,00 per i residenti in altre Regioni, con le tariffe nella regione Puglia;
- c) quanto a € 19.100.000,00*** annui per le funzioni assistenziali comprensiva della quota colonia hanseniana equivalente a € 2.500.000,00;

per garantire e funzioni assistenziali individuate dall'art. 20 della L.R. n. 28/2000, e che per facilità di seguito si riportano:

- 1. Emergenza urgenza (Rianimazione, terapia intensiva, pronto soccorso);
- 2. Trapianti (di organo, midollo osseo e di tessuto);

Ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, per le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e gli E.E. si conveniva che la remunerazione delle funzioni non tariffate (FnT) doveva essere contenuta nel 30% del limite complessivo di remunerazione assegnato.

*** Dal 1°gennaio 2016 l'importo richiamato costituisce - la quota parte - che concorre a determinare il fondo unico di remunerazione delle "funzioni non tariffate" nella misura di quanto già stabilito dal DIEF approvato con DGR n. 867 del 27/4/2015, incrementato anche di quanto necessario a garantire la copertura degli oneri di funzione da riconoscersi alle strutture private accreditate. Tale fondo unico di remunerazione è distinto in altri due sub fondi, ripartito tra strutture pubbliche e gli Enti classificati ex art. 41 e 43 della L.833/78, e strutture private accreditate. Nella fase di prima applicazione, i due sub- fondi rappresentano la sommatoria dei tetti di spesa assegnati per le stesse funzioni per l'anno 2015. I relativi oneri, per la funzione di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive) – non potrà superare la misura massima del 80% del sub fondo unico di remunerazione per la parte relativa agli Enti classificati ex art. 41 e 43 ed alle strutture private accreditate. Tale percentuale sulla base di valutazioni della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, potrà essere oggetto di rideterminazione. Resta inteso che la quota percentuale residua a copertura delle altre Prestazioni non tariffate (PnT), storicamente riconosciute dall'art. 20 della L. 28/2000, e non ancora regolamentate, troveranno copertura nella restante quota massima residua del 20% del Fondo unico di remunerazione.

Il sub-fondo, così determinato, costituisce quota parte del limite invalicabile di spesa per

il riconoscimento da parte della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di tutte le prestazioni non tariffate riportate nell'art. 20 della L.28/2000, con la precisazione che per quanto riguarda le attività di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive), le stesse saranno riconosciute nel rispetto dei criteri previsti dalla DGR n. 982 del 6/7/2016.

Resta confermata la previsione di cui al punto 15 della DGR n. 1159 del 28/06/2018, che prevede la possibilità di "rimodulare le percentuali per ciascun ente tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed attività erogate, fermo restando il limite insuperabile del tetti di spesa" previsto per ogni singolo erogatore.

quanto a € 10.000.000,00 per rendicontazione farmaci. Nei costi annui massimi sono compresi i corrispettivi a rendicontazione del valore della somministrazione diretta di farmaci, la cui eventuale maggiore erogazione sarà riconosciuta all'Erogatore in fase di conguaglio.

Accertato che con verbale del 16/2/2023 e del 23/2/2023, in attuazione della programmazione a valere per il biennio 2023-2024, è stato pattuito di rivedere le assegnazioni ricomprese nel succitato contratto, attribuendo all'**Ente Ecclesiastico** - **Ospedale Francesco Miulli** -le risorse finanziarie a valere per gli anni 2023 e 2024, con le modalità di seguito riportate:

- 1. limitatamente agli anni 2023 e 2024, l'attribuzione delle risorse assegnate per le prestazioni non tariffate (PnT) di cui alla precedente lett. c) che devono intendersi pari ad € 17.052.750,00;
- 2. limitatamente all'anno 2023, in conformità all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita" risorse aggiuntive pari ad € 5.417.563,22. Nello specifico, viene allegato un panel di prestazioni a cui gli erogatori dovranno attenersi per avere titolo al riconoscimento del finanziamento liste d'attesa, che presuppone il superamento del valore soglia raggiunto nell'anno 2021.
- 3. limitatamente all'anno 2023, in conformità all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite risorse aggiuntive per € 10.000.000,00 per ulteriori prestazioni finalizzate all' abbattimento liste d'attesa.

SI STIPULA

ART. 1


Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, con validità per gli anni 2023, 2024 è destinato a regolamentare la fornitura da parte dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita".


Art. 3

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.


Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale






Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. sì approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 3

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono





REGIONE PUGLIA

Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni 2022/2023/2024

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684

E

Premesso che:

- in data 19/7/2022, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 2024 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

Preso atto che:

L'art. 4 – Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

"Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente



individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti conquagli trimestrali.

Considerato che i fondi attribuiti per ogni singola annualità per il triennio 2022- 2024 sono stati assegnati con destinazione vincolata, secondo la declaratoria di seguito riportata:

- a) quanto ad € 172.680.000,00 per garantire le prestazioni di ricovero ordinario, DH, Day service nei confronti dei pazienti residenti nella Regione Puglia, gli stranieri (STP):
- b) quanto a € 30.260.710,00 per i residenti in altre Regioni, con le tariffe vigenti nella regione Puglia;
- c) quanto a € 33.500.000,00*** annui per le funzioni assistenziali individuate dall'art. 20 della L.R. n. 28/2000, e che per facilità di seguito si riportano:
 - 1. Emergenza urgenza (Rianimazione, terapia intensiva, pronto soccorso);
 - 2. Trapianti (di organo, midollo osseo e di tessuto);
 - 3. Malattie rare.

Ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, per le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e gli E.E. si conveniva che la remunerazione delle funzioni non tariffate (FnT) doveva essere contenuta nel 30% del limite complessivo di remunerazione assegnato.

*** Dal 1°gennaio 2016 l'importo richiamato costituisce - la quota parte - che concorre a determinare il fondo unico di remunerazione delle "funzioni non tariffate" nella misura di quanto già stabilito dal DIEF approvato con DGR n. 867 del 27/4/2015, incrementato anche di quanto necessario a garantire la copertura degli oneri di funzione da riconoscersi alle strutture private accreditate. Tale fondo unico di remunerazione è distinto in altri due sub fondi, ripartito tra strutture pubbliche e gli Enti classificati ex art. 41 e 43 della L.833/78, e strutture private accreditate. Nella fase di prima applicazione, i due sub- fondi rappresentano la sommatoria dei tetti di spesa assegnati per le stesse funzioni per l'anno 2015. I relativi oneri, per la funzione di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive) – non potrà superare la misura massima del 80% del sub fondo unico di remunerazione per la parte relativa agli Enti classificati ex art. 41 e 43 ed alle strutture private accreditate. Tale percentuale sulla base di valutazioni della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, potrà essere oggetto di rideterminazione. Resta inteso che la quota percentuale residua a copertura delle altre Prestazioni non tariffate (PnT), storicamente riconosciute dall'art. 20 della L. 28/2000, e non ancora regolamentate, troveranno copertura nella restante quota massima residua del 20% del Fondo unico di remunerazione.

Il sub-fondo, così determinato, costituisce quota parte del limite invalicabile di spesa per il riconoscimento da parte della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di tutte le prestazioni non tariffate riportate nell'art. 20 della L.28/2000, con la precisazione che per quanto riguarda le attività di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive), le stesse saranno riconosciute nel rispetto dei criteri previsti dalla DGR n. 982 del 6/7/2016.

Resta confermata la previsione di cui al punto 15 della DGR n. 1159 del 28/06/2018, che prevede la possibilità di "rimodulare le percentuali per ciascun ente tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed attività erogate, fermo restando il limite insuperabile del tetti di spesa" previsto per ogni singolo erogatore.

quanto a € 13.000.000,00 per rendicontazione farmaci. Nei costi annui massimi sono compresi i corrispettivi a rendicontazione del valore della somministrazione diretta di farmaci, la cui eventuale maggiore erogazione sarà riconosciuta all'Erogatore in fase di conguaglio.

Accertato che con verbale del 16/2/2023 e del 23/2/2023, in attuazione della programmazione a valere per il biennio 2023-2024, è stato pattuito di rivedere le assegnazioni ricomprese nel succitato contratto, attribuendo alla Fondazione **Casa**

Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio da Pietrelcina, le risorse finanziarie a valere per gli anni 2023 e 2024, con le modalità di seguito riportate:

- 1. limitatamente agli anni 2023 e 2024, l'attribuzione delle risorse assegnate per le prestazioni non tariffate (PnT) di cui alla precedente lett. c) che devono intendersi pari ad € 31.315.050,00;
- 2. limitatamente all'anno 2023, in conformità all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita" risorse aggiuntive pari ad € 9.441.583,95. Nello specifico, viene allegato un panel di prestazioni a cui gli erogatori dovranno attenersi per avere titolo al riconoscimento del finanziamento liste d'attesa, che presuppone il superamento del valore soglia raggiunto nell'anno 2021.
- 3. limitatamente all'anno 2023, in conformità all'art.9 octies della L. n. 14 del 24.02.2023, vengono attribuite risorse aggiuntive per € 4.000.000,00 per ulteriori prestazioni finalizzate all' abbattimento liste d'attesa.

SI STIPULA

ART. 1


Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, con validità per gli anni 2023, 2024 è destinato a regolamentare la fornitura da parte dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita".

Art. 3

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 – 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.

Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 3

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore





REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2023	32	06.04.2023

ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA - APPROVAZIONE ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE 2023 PER GLI ENTI ECCLESIASTICI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5



Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

DirigenteD.SSA REGINA STOLFA

